



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 13 novembre 2018

[Signature] h. 11,15
M *[Signature]*

**EMENDAMENTI AL DECRETO DELEGATO 31 AGOSTO 2018 N.110
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI
INVESTITORI IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 97/9/CE"**

Emendamento modificativo dell'articolo 2, comma 2

Il comma 2 dell'articolo 2 è così modificato:

"2. Dopo l'articolo 100 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è inserito l'articolo 100-bis nel testo che segue:

"Art. 100-bis

(Sistemi di indennizzo degli investitori)

1. È istituito il fondo sammarinese di indennizzo degli investitori per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di investimento di cui alla lettera D) dell'Allegato 1 e al servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti.
2. Il fondo sammarinese di indennizzo degli investitori di cui al comma 1 è gestito dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ed ha natura di fondo patrimoniale avente un'autonoma destinazione. Il patrimonio dello stesso fondo sammarinese di indennizzo degli investitori è autonomo e distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in quanto soggetto a regime di separazione patrimoniale.
3. Lo svolgimento da parte dei soggetti autorizzati dei servizi di investimento di cui alla lettera D) dell'Allegato 1 e del servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo degli investitori, così come il fondo di cui al comma 1. Al fondo sammarinese di indennizzo degli investitori di cui al comma 1 sono tenuti ad aderire i soggetti autorizzati ai servizi di investimento di cui alla lettera D) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e al servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, con esclusione delle succursali stabilite nella Repubblica di San Marino di soggetti autorizzati esteri con sede legale in un paese-Paese dell'Unione europea o in un paese-Paese non membro dell'Unione europea, che partecipano a un sistema di indennizzo degli investitori considerato equivalente dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. L'intervento del fondo sammarinese di indennizzo degli investitori è condizionato all'assunzione di un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa di cui al Capo II del presente Titolo nei confronti di un soggetto autorizzato aderente, ~~anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 98, comma 3.~~

[Signature]



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

5. I sistemi che effettuano pagamenti a titolo di indennizzo degli investitori si surrogano nei diritti degli investitori verso le procedure di liquidazione coatta amministrativa, fino a concorrenza di un importo pari al pagamento effettuato dai sistemi stessi.
6. L'autorità di vigilanza disciplina con proprio regolamento:
- a) i casi, le modalità e i tempi di intervento di rimborso dei sistemi di indennizzo nonché le circostanze di esclusione;
 - b) le caratteristiche dei crediti su cui opera il rimborso e i limiti minimi e massimi di rimborso da parte dei sistemi di indennizzo;
 - c) la gestione e il finanziamento dei sistemi di indennizzo, nonché la contribuzione da parte dei soggetti autorizzati aderenti;
 - d) le comunicazioni e l'informativa che i soggetti autorizzati devono rendere riguardo ai sistemi di indennizzo a cui aderiscono;
 - e) il coordinamento dell'attività dei sistemi di indennizzo con la disciplina di cui al Capo II del presente Titolo;
 - f) il coordinamento tra sistemi di indennizzo degli investitori e i sistemi di garanzia per la protezione dei depositanti di cui all'articolo 100, nei casi di crediti nei confronti di una banca che siano soggetti alla protezione di entrambi i sistemi;
 - g) le sanzioni per il mancato versamento da parte dei soggetti aderenti delle contribuzioni previste dai sistemi di indennizzo;
 - h) ogni altro aspetto connesso ai sistemi di indennizzo."."

San Marino, 13 novembre 2018

IL SEGRETARIO DI STATO
(Eva Guidi)

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 13-11-2018

h. 11,15

REPUBBLICA DI SAN MARINO

2

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244